

STUDIO LEGALE
CIRIO - STROPPIANA

Avv.to Daniele CIRIO
avv.cirio@virgilio.it

Avv.to Roberto STROPPIANA
avv.stroppiana@libero.it

Torino, 13 maggio 2014

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 28 del 4 marzo 2010
LA MEDIAZIONE CIVILE**

Il decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2014 ha reintrodotto la mediazione civile obbligatoria per talune tassative materie, tra cui le controversie condominiali.

L'instaurazione di simili giudizi presuppone, in altre parole, che sia stata esperita infruttuosamente dinnanzi ad un mediatore abilitato la mediazione, che diviene quindi condizione di procedibilità della causa.

Vorrei qui soffermarmi sulle conseguenze che determinano la mancata adesione alla mediazione e la mancata accettazione di una eventuale proposta di mediazione formulata dal mediatore.

Ebbene:

- qualora la parte chiamata ad aderire alla mediazione non partecipi senza giustificato motivo al relativo procedimento, l'art. 8, comma 4 bis, del decreto legislativo in parola prevede che il giudice, nel successivo giudizio, la condanni, se costituita, a pagare una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per quel giudizio;

- qualora poi il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente alla proposta formulata dal mediatore e non accettata, il giudice esclude, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo in parola, la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, nonché al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato versato.

Da ultimo, segnalo come il legislatore abbia inteso riconoscere al procedimento di mediazione un regime fiscale di particolare favore, dal momento che è stabilito che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione siano esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, e che il verbale di accordo sia esente dall'imposta di registro entro il limite di euro 50.000 (altrimenti l'imposta è dovuta per l'eccedenza).

Avv. Daniele Cirio